SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» **(1482)**, d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

«Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche» **(1582)**, d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino

«Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» **(1584)**, d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 5, 6 e *passim*
D'ONOFRIO *(DC), relatore alla Commissione* 4, 9, 14
FINOCCHIARO *(PSI)* 6, 7, 11
LAI *(DC)* 7, 8
NEPI *(DC)* 12
ORCIARI *(PSI)* 12
PINTUS *(Sin. Ind.)* ..... 8, 11, 13 e *passim*
POLLASTRELLI *(PCI)* ..... 4, 5, 7 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» (1482), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

«Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche» (1582), d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino

«Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (1584), d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive», d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e la discussione dei disegni di legge: «Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche», d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino e «Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche», d'iniziativa

dei senatori Canetti, Pollastrelli, Morandi e Bonazzi.

Come i colleghi ricorderanno, nel mese di settembre avevamo avviato l'esame del disegno di legge n. 1482 ed avevamo ritenuto opportuno predisporre qualche emendamento, non potendo comunque procedere alla sua definitiva approvazione in mancanza del parere della Commissione bilancio. Nel frattempo sono stati deferiti alla Commissione due disegni di legge, il n. 1582 dei senatori Viola e Mancino e il n. 1584 dei senatori Canetti ed altri, che trattano analoga materia, i quali, per la verità, derivano da disegni di legge che erano stati richiamati già nelle sedute che dedicammo all'esame del provvedimento n. 1482, in quanto la loro presentazione era precedente all'approvazione da parte della Camera dei deputati del testo in esame. Essi, però, disciplinando materie più vaste relative ai servizi dello sport e all'attività delle società sportive, furono inizialmente sottoposti all'esame congiunto delle Commissioni finanze e tesoro e pubblica istruzione, ma successivamente furono assegnati uno alla Commissione pubblica istruzione e l'altro alla Commissione affari costituzionali. Ora i presentatori di quei disegni di legge hanno ritenuto molto opportunamente di riproporre, con i disegni di legge nn. 1582 e 1584, i primi articoli dei provvedimenti da loro precedentemente presentati, in quanto relativi alla materia oggetto del disegno di legge n. 1482 al nostro esame.

Io nel frattempo — non ho alcuna difficoltà a dirlo — per chiarire meglio i termini del problema ho avuto contatti con il CONI. Come i colleghi sanno, l'argomento non riguarda, infatti, come spesso è stato detto, la questione degli arbitri, bensì tutta l'attività dilettantistica sportiva e soprattutto gli atleti che tale attività svolgono, mentre solo secondariamente si pone il problema degli arbitri. Comunque, anche per quanto concerne quest'ultima categoria, bisogna considerare che non si tratta solo dei pochi, conosciuti arbitri di calcio della serie A, ma di circa 25.000 giudici di gara delle migliaia di manifestazioni sportive che si svolgono nel nostro Paese nei vari settori dello sport e che ricomprendono segnalinee, cronometristi, eccetera.

Ho voluto richiamare questi precedenti per chiarire meglio i termini della questione, e pertanto invito il senatore D'Onofrio ad integrare la sua precedente relazione riferendo alla Commissione sui disegni di legge nn. 1582 e 1584.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sono oggi al nostro esame, accanto all'originario disegno di legge n. 1482 che ci è stato trasmesso dalla Camera, i disegni di legge n. 1582 dei senatori Viola e Mancino e n. 1584 dei senatori Canetti ed altri, i quali costituiscono sostanzialmente uno stralcio dei provvedimenti dagli stessi precedentemente presentati e riguardanti interventi molto più ampi in materia di disciplina fiscale dello sport. Tali disegni di legge — a mio giudizio — sono stati opportunamente riproposti sia perchè confortano in un certo senso il lavoro svolto alla Camera su questa materia, sia perchè definiscono meglio, in termini di correttezza anche lessicale, la questione del trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche.

I termini della questione sono a questo punto sufficientemente chiari e mi pare che possano indurre questa Commissione, modificando il testo pervenuto dalla Camera, a cercare di definire, in ordine al trattamento fiscale di tali indennità, una disciplina intermedia tra quella prevista per l'indennità di trasferta che percepiscono i lavoratori dipendenti quando vanno in missione per conto dell'ente di appartenenza ed il trattamento delle indennità e dei proventi dei collaboratori continui e coordinati, che sono invece generalmente dei lavoratori autonomi.

Noi infatti ci troviamo di fronte ad un tipo di attività, quella sportiva dilettantistica, che certamente è un'attività lavorativa di tipo libero e che quindi in un certo senso dovrebbe prevedere per i compensi — ricordo che per definizione le attività dilettantistiche sono a titolo gratuito — un trattamento analogo a quello fissato per il lavoratore autonomo nel caso in cui percepisca compensi per le attività svolte. D'altronde, ci troviamo però anche di fronte ad attività che comportano compensi che nulla hanno a che

vedere con la formazione di un nucleo stabile e durevole come quello caratterizzante le attività di collaborazione coordinata e continuata. Questo argomento ha — secondo me — un rilievo decisivo sia ai fini della definizione normativa, sia a quelli dell'espunzione dal testo del comma 4 dell'articolo 1 che non appare giustificato in questa logica, sia anche ai fini della copertura finanziaria.

Sulla base di questa impostazione, mi sembrerebbe di poter dire che problemi non se ne pongono anche per il fatto che ci troviamo a disciplinare in realtà per la prima volta una materia che fino ad ora è stata oggetto di grande incertezza sia da parte dell'Amministrazione che degli esercenti tali attività. In tali termini, si potrebbe immaginare di definire — e in questo senso si pone la necessità di rileggere i commi 1 e 2 dell'articolo 1 — un regime fiscale intermedio nei confronti dei compensi ricevuti per lo svolgimento delle attività dilettantistiche sia da parte degli atleti che di coloro i quali assicurano la regolarità delle gare.

Vorrei sottolineare, inoltre, che la disciplina fiscale di tali indennità ha anche un risvolto sulla tenuta della contabilità da parte degli erogatori. Se si sceglie, infatti, la strada di considerare queste indennità sottoponibili al trattamento fiscale delle collaborazioni continuate e coordinate, i soggetti erogatori devono poi osservare un certo regime di tenuta della contabilità; qualora, viceversa, si opti per il regime fiscale dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui non si superi la cifra per così dire di franchigia stabilita in 60.000 lire oltre le spese documentate, non vi è invece alcun obbligo di tenuta della contabilità.

Quindi ci troviamo di fronte ad un doppio interesse dell'Amministrazione da un lato e a un doppio interesse degli erogatori e di chi percepisce queste somme dall'altro, che devono trovare un punto di equilibrio. Ma se scegliamo solo la strada dell'equiparazione al trattamento dell'indennità da lavoro dipendente, questa porta alcuni vantaggi ai percettori e alcuni svantaggi all'Amministrazione ai fini del controllo sulla contabilità dei soggetti erogatori. Se, invece, optiamo per il regime giuridico del trattamento fiscale della collaborazione continuata e coordinata abbiamo degli svantaggi potenziali per gli atleti in particolare, dei vantaggi per l'Amministrazione e un tipo di complicazioni contabili che appare eccessivo per le società sportive.

In base a tali considerazioni, alla luce sia del disegno di legge pervenuto dalla Camera, sia dei disegni di legge presentati tempo fa in Senato e riproposti sotto forma di stralcio dai presentatori in questi giorni, sia delle osservazioni fatte in sede di primo esame del provvedimento n. 1482, sia delle consultazioni avute doverosamente con la stessa Amministrazione finanziaria (come d'altra parte era stato detto dal sottosegretario Lombardi al termine della seduta della nostra Commissione il 25 settembre), mi sembra che si possa pervenire ad una soluzione equilibrata. Essa rispetterebbe l'interesse dell'Amministrazione a percepire imposte sulla base delle attività svolte e permetterebbe il riscontro della contabilità dei soggetti erogatori. Inoltre non sarebbe gravosa per i percettori di queste indennità come potrebbe esserlo, invece, una disciplina che tenesse conto delle esigenze di una sola delle parti interessate.

Questo punto di equilibrio potrebbe essere trovato e a tal fine, signor Presidente, ho predisposto i due commi dell'articolo 1 in una formulazione diversa da quella che ci è giunta dalla Camera e dai testi dei disegni di legge nn. 1582 e 1584. Tale nuova formulazione rappresenta una linea intermedia tra le varie proposte per quanto riguarda la sostanza del trattamento fiscale delle indennità percepite da coloro che svolgono attività sportive dilettantistiche.

Mi sembra che nell'ultima seduta della Commissione in cui trattammo tale materia, anche se non ne parlammo diffusamente, dicemmo che per mantenere il provvedimento al nostro esame nell'ambito di questa materia sarebbe stato opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, che reca l'esclusione dalla imposizione dei premi il cui ammontare risulti formato esclusivamente dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva. Si tratta di una norma che, per la verità, non abbiamo potuto cogliere in tutte le sue implicazioni, soprattut-

to tributarie, e che risulterebbe meglio collocata — non importa se in maniera diversa o conforme rispetto alla formulazione attuale — nell'ambito della disciplina fiscale delle attività sportive in quanto tali e non della materia relativa alle indennità di trasferta e ai compensi forfetizzati.

Tale disposizione oggettivamente può prestarsi ad abusi di notevole rilievo; infatti non solo non è previsto espressamente che si debba trattare di gare che si svolgono sotto il controllo del CONI e delle federazioni sportive (cosa che costituisce in un certo senso la garanzia della regolarità della gara), ma si tratta di premi che si percepiscono nello svolgimento di attività sportive, anche di tipo autogestito e privato, e che — se comportano guadagni — devono essere sottoposti al normale regime delle entrate tributarie. Non vi deve essere un esonero generalizzato di questi premi per il solo fatto che alla loro dotazione finanziaria abbiano concorso i partecipanti alla gara medesima. Pertanto direi che il comma 4 dell'articolo 1 è estraneo alla logica di questo provvedimento e, a mio giudizio, dovrebbe essere soppresso.

Se il Presidente è d'accordo, potremmo far riprodurre e distribuire la mia proposta di modifica dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1482, in modo che i colleghi ne possano prendere visione.

POLLASTRELLI. Forse sarebbe stato bene conoscere gli emendamenti fin dall'inizio della seduta.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* L'esame di questi emendameenti può essere immediato in quanto non contengono difformità rispetto al provvedimento giunto dalla Camera e ai disegni di legge presentati in Senato, se non per la scelta di una strada intermedia.

Ne do intanto lettura, in modo che i colleghi ne possano venire a conoscenza:

«*sostituire il comma 1 con il seguente*:

"Le indennità, i compensi e i rimborsi, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e viaggio documentate relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune di domicilio fiscale, corrisposte ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per il loro ammontare complessivo ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese e, comunque, di una misura non inferiore a lire 60.000 giornaliere. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità";

sostituire il secondo comma con il seguente:

"Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonchè ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, semprechè le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate non superino i limiti indicati nel comma precedente. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro bollato e vidimato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le generalità, l'indirizzo ed il numero di codice fiscale di ciascun percipiente nonchè l'entità e la causale delle indennità, dei compensi dei rimborsi erogati";

sopprimere il quarto comma».

Come vedete, non si stabiliscono norme tributarie nuove. Si specifica l'applicazione di un regime tributario intermedio tra i due

esistenti, che vengono entrambi richiamati, e si regola la tenuta della contabilità.

Si tratta di un insieme di disposizioni che sono in parte la giustapposizione dei disegni di legge al nostro esame e in parte l'indicazione di una strada intermedia.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'integrazione alla relazione svolta il 25 settembre. Credo che da quanto detto dal relatore si sia compresa la portata nient'affatto innovativa degli emendamenti da lui proposti. Non si tratta di un'impostazione diversa, perchè allora in questo caso torneremmo al vecchio testo. Tengo a sottolineare questo aspetto perchè non vorrei che gli emendamenti del senatore D'Onofrio apparissero come una modifica di fondo rispetto a quanto avevamo concordato nella seduta del 25 settembre scorso.

Riprendiamo quindi la discussione generale.

POLLASTELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto far rilevare che nella discussione che avevamo già svolto in Commissione si era addivenuti ad un accordo generale per cui, salvo precisazioni di minore rilevanza forse già contenute negli emendamenti che il relatore aveva presentati a suo tempo, il testo pervenuto dalla Camera era nel complesso soddisfacente per rispondere alle esigenze del mondo sportivo.

Non ho ancora preso visione degli emendamenti nuovi presentati dal relatore, ma a me sembra che il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento comprenda entrambe le fattispecie da cui probabilmente deriva la proposta di soluzione intermedia suggerita dal senatore D'Onofrio.

Nel comma 1 dell'articolo 1 si regola il trattamento della quota di reddito relativa ai rimborsi e alle indennità dei soggetti che svolgono attività sportive dilettantistiche — e quindi di tutta la platea degli atleti — i cui redditi, ai fini della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono considerati redditi da lavoro dipendente, facendo riferimento specifico ai limiti di intassabilità previsti dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Questa parte pertanto, così come è regolata, mi sembra soddisfacente, salvo precisazioni di carattere tecnico.

Il comma 2 si occupa, invece, di quelle indennità e di quei rimborsi che la citata legge n. 91 non considera come redditi da lavoro dipendente, ma come redditi da lavoro autonomo e quindi a me sembra che il testo che ci perviene dalla Camera soddisfi anche le richieste del mondo sportivo circa una regolamentazione delle entrate in oggetto sotto il profilo fiscale.

Non riesco perciò a comprendere, salvo una lettura più attenta degli emendamenti del relatore, per quale motivo si debba introdurre una soluzione intermedia tra due fattispecie che sono entrambe già regolate dettagliatamente dalla legge n. 91.

Voglio esprimere queste perplessità rispetto ad una soluzione (quella proposta dal relatore) che considero comunque innovativa, non tanto e non solo rispetto al provvedimento oggi in discussione, quanto rispetto alla stessa legge n. 91, la quale ha regolato il trattamento tributario dei redditi e dei compensi che le società sportive corrispondono agli atleti, non solo ai fini dell'indennità di trasferta, e ai collaboratori quali i giudici di gara, gli allenatori e via discorrendo. A me sembra che non sia il caso di innovare, attraverso questo provvedimento, una normativa che già il Parlamento ha definito con la legge n. 91. Quindi ho qualche difficoltà a comprendere per quale motivo si debbano introdurre soluzioni intermedie quando le fattispecie sono ben distinte: lavoro dipendente e lavoro autonomo. Mi sembra che il disegno di legge corrisponda ad esse in modo abbastanza esauriente.

Inoltre — lo dico con molta sincerità —, per accelerare al massimo l'*iter* di questo provvedimento che ormai è all'attenzione del Parlamento da troppo tempo e per il quale vi è una notevole attesa, assai significativa, sarei del parere di evitare modifiche di carattere sostanziale quali quelle proposte dal senatore D'Onofrio, che a mio avviso potrebbero intralciare una celere approvazione del disegno di legge da parte della Camera che potrà invece verificarsi soltanto se il testo verrà trasmesso a quel ramo del Parlamento

solo con le piccole modifiche che abbiamo concordato nella scorsa seduta.

Quindi, salva una lettura più attenta degli emendamenti del relatore — ma penso di aver capito bene cosa egli propone —, suggerirei di non introdurre modifiche innovative dell'attuale trattamento tributario di questi soggetti, il quale — ripeto — è regolato in maniera molto chiara ed esplicita dalla legge n. 91. Mi sembra pertanto che dovremmo attenerci a tale normativa e credo che il disegno di legge così com'è formulato risponda a tale esigenza. Per accelerarne al massimo l'*iter*, come ho già detto, sarei propenso a licenziarlo nel più breve tempo possibile solo con le piccole modifiche che abbiamo già concordato con il relatore stesso.

PRESIDENTE. Consentitemi, onorevoli colleghi, di dire quali sono le modifiche cui ha fatto cenno il senatore Pollastrelli, perchè dato il tempo che è trascorso potremmo non ricordarle.

All'articolo 1, comma 1, si era proposto di sostituire le parole: «le relative spese di viaggio documentate o le» con le altre: «al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle». In alternativa, si era ipotizzato di sopprimere le parole: «le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche». Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «al netto delle spese di viaggio», andavano aggiunte le altre: «di vitto e di alloggio».

Si era inoltre rilevata l'opportunità di specificare che i limiti di cui al decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, citato nel provvedimento, sono quelli previsti dal «primo periodo del terzo comma» dell'articolo 48 di tale decreto e non «dal terzo comma».

Infine, si era proposto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 1, le parole: «sono soggetti per l'intero ammontare alla» con le altre: «resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della».

Si trattava, in sostanza, di modifiche «tecniche» tendenti a rimediare alla frettolosità, riconosciuta anche dai presentatori, con cui si è proceduto all'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Successivamente negli ultimi due mesi, nel corso dei contatti avuti e attraverso una più attenta rilettura del testo, sono emerse due questioni.

La prima, sollevata dal senatore D'Onofrio, è se effettivamente la misura della copertura sia indicata all'articolo 2. Da un esame approfondito potrebbe sembrare di no, quindi bisogna valutare se lasciarla invariata oppure no.

In secondo luogo, riguardo al comma 1 dell'articlo 1 ci si è chiesti se invece di riferirsi al terzo comma dell'articolo 48 non fosse più opportuno stabilire, come si propone appunto con l'emendamento del relatore, che le indennità di trasferta, eccetera, «concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per il loro ammontare complessivo ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese e, comunque, di una misura non inferiore a lire 60.000 giornaliere». Questa può essere una formulazione migliore perchè tiene conto della legge n. 91 per quanto riguarda gli atleti, mentre i giudici di gara e gli altri non so fino a che punto possano essere ricondotti nel lavoro dipendente. Si tratta solo di un tentativo, ma se ciò dovesse creare problemi, perplessità o difficoltà credo sia sufficiente rimanere fermi al testo della Camera con quelle modifiche che abbiamo già concordato, vista l'esigenza, rilevata da tutti, di una rapida approvazione del provvedimento, che rappresentava un impegno già per lo scorso anno e coinvolge le manifestazioni sportive che all'inizio del nuovo anno potrebbero venir meno, con gravi conseguenze.

Ho voluto chiarire i termini dell'intervento del senatore D'Onofrio perchè poteva sembrare che i nuovi emendamenti da lui presentati sconvolgessero tutto l'impianto del disegno di legge e ci fosse un ripensamento generale. Invece l'impostazione è la stessa; si era pensato solo di apportare alcuni cambiamenti migliorativi ma, ripeto, se ciò dovesse creare dei problemi proporrei di approvare il provvedimento soltanto con le piccole modifiche che abbiamo già concordato nella scorsa seduta.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, in linea

di massima e a titolo personale (perchè vedo che ci sono firme di colleghi socialisti nel testo pervenutoci dalla Camera) sono contrario a questo tipo di provvedimento, che è in netta contraddizione con la linea di rigore che pretendiamo in altri campi.

In realtà il costo dell'operazione è notevolissimo. L'onorevole Lombardi ha posto il problema della sua quantificazione alla Camera ed esso è stato forfettariamente definito in 2 miliardi di lire, che vengono sottratti alle spese per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale, come abbiamo sentito pochi minuti fa, non dispone neanche di una biblioteca. Io trovo che le proposte del senatore D'Onofrio quanto meno riducono i margini di equivoco contenuti nell'articolo 1 e in modo particolare nel comma 2, col quale si esentano le società dal presentare la dichiarazione unica per tutti i percipienti. Quindi, a mio parere, più che dell'urgenza con la quale dovrebbe essere approvato il provvedimento, dobbiamo preoccuparci della chiarezza delle proposte che deliberiamo e, per queste ragioni, ritengo che gli emendamenti del senatore D'Onofrio andrebbero accettati in quanto specificano in maniera estremamente chiara il contenuto del testo.

PRESIDENTE. Ma anche il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, richiamato nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dice la stessa cosa.

FINOCCHIARO. Questo non si evince però in modo chiaro dal comma 2 dello stesso articolo 1, in cui si dice che a tali indennità e rimborsi non si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che recita: «Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonchè per i premi e le vincite di cui all'articolo 30, devono essere dichiarati, senza indicazioni normative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e della aliquota applicata.». In tal modo, quindi, noi esentiamo le società dal presentare la dichiarazione unica.

LAI. No, in quanto, poichè non operano trattenute, non sono sostituti di imposta e quindi non devono presentare alcunchè.

FINOCCHIARO. Ma sempre nel secondo comma si aggiunge che non si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 che recita: «Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.», dal che si deduce che le società sportive non devono presentare nè i conti individuali, nè la dichiarazione unica. Mi pare che le modifiche proposte dal senatore D'Onofrio eliminino queste aree di ambiguità, mentre dal testo trasmessoci dalla Camera si evince — lo ripeto ancora una volta — che tali società non sono più obbligate a tenere libri contabili, nè a presentare dichiarazioni.

POLLASTRELLI. No, in quanto vi è l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 che dispone: «Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonchè l'entità e la causale delle somme erogate».

FINOCCHIARO. Ma è una cosa diversa. Si tratta di un registro apposito mentre, qualora venisse approvato il testo attuale dell'articolo 1, tali indennità verrebbero ad essere sottratte ad una disciplina generale. E questo fiscalmente è preoccupante.

PRESIDENTE. Senatore Finocchiaro, non dimentichiamo però che si tratta di società non a fini di lucro.

FINOCCHIARO. Ma nessuna società sportiva è a fine di lucro, mentre tutti sappiamo quello che succede nelle società ed è questo che rende aberrante tale provvedimento:

ogni qualvolta uno sportivo si muove non riceve solo l'indennità di rimborso, ma sotto banco riceve cospicue somme aggiuntive di denaro. Per legge tutte le società sportive nazionali non sono a fini di lucro, ma concretamente non è così; la società sportiva che fa capo alla FIAT, ad esempio, altro che quattrini gestisce! Eppure formalmente è qualificata come società sportiva nazionale non a fine di lucro. Ebbene, è per questo settore che noi andiamo ad approvare delle agevolazioni fiscali, quando poi contemporaneamente introduciamo i *tickets* e togliamo gli assegni agli handicappati.

A mio giudizio, quindi, il disegno di legge al nostro esame, che comunque resta un provvedimento molto discutibile, con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal senatore D'Onofrio viene quanto meno reso più rigoroso. E non mi rendo conto del motivo per cui tali emendamenti dovrebbero far nascere delle difficoltà se poi, come sostiene il Presidente, essi non comportano modifiche sostanziali del testo. Pertanto, non comprendo quali riserve potrebbero essere avanzate dalla Camera dei deputati, dove peraltro questo provvedimento è stato approvato in maniera veramente singolare, ed in merito basta leggere gli atti parlamentari. Quando, infatti, il sottosegretario Lombardi ha obiettato che l'onere economico non era stato quantificato, un deputato ha risposto: «Fissiamolo in 2 miliardi ed il discorso è chiuso». Se questo è il modo di approvare leggi siffatte, allora facciamoci carico del fatto che, una volta tanto, non siamo obbligati a tener conto di quello che decide la Camera e che possiamo liberamente apportare modifiche, soprattutto se le stesse — così come le ha presentate il senatore D'Onofrio — vanno in direzione di una migliore leggibilità del testo.

PINTUS. Personalmente, sono francamente preoccupato di questo colpo che viene ad infliggersi al principio in forza del quale le detrazioni forfettarie nel nostro sistema non sono ammesse in alcun caso. Io non vorrei cioè che si creassero i presupposti per cui altre categorie si sentissero poi legittimate a chiedere una parificazione del trattamento relativo alle spese forfettarie.

Aggiungo a questa preoccupazione anche l'argomento relativo alla determinazione in modo autonomo del limite di 60.000 lire. Fin quando, infatti, tale limite viene mutuato per relazione dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, le eventuali modifiche che dovessero venire apportate a questo decreto in termini di quantificazione e di adeguamento al potere di acquisto della moneta si rifletterebbero automaticamente sulle altre disposizioni che lo richiamano espressamente, altrimenti saremmo costretti a modificare anche questa legge o a lasciarla nella sua determinazione autonoma rispetto alla fissazione stabilita nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

LAI. Signor Presidente, vorrei introdurre una nota distensiva tra i colleghi e ricordare, prima di tutto a me stesso, che stiamo trattando una questione concernente le associazioni sportive e soprattutto le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno certamente scopo di lucro, come ha ricordato il collega Finocchiaro citando la relativa disposizione. Trattandosi di associazioni sportive senza scopo di lucro a carattere dilettantistico, occorreva regolamentare la situazione degli atleti che esercitano l'attività per conto di queste associazioni — che non chiamerei società — circa i rimborsi delle spese e le indennità di vitto e alloggio, altrimenti si sarebbe dovuto applicare la normativa esistente, che non prevede alcuna esenzione. Ciò che occorre evidenziare è che non si vuole modificare le norme in vigore, ma solo regolamentare la percezione delle indennità e dei rimborsi spese in maniera più congrua.

Per quanto concerne l'articolo 1, mi sembra che sia più congeniale la formulazione proposta dal relatore rispetto a quella congerie di norme che la Camera ci ha trasmesso con una certa precipitazione e che dà adito ad equivoci. Noi stessi, quando abbiamo discusso questo provvedimento, ci siamo fatti carico di correggere qualcosa proprio perchè non si capivano bene le finalità che si volevano raggiungere.

Non sono poi d'accordo con il senatore Pintus sul fatto che non esista un sistema di

rimborsi spese calcolati forfettariamente. Esso è previsto in molte norme tributarie, tra cui quelle relative alle attività professionali a carattere continuativo e coordinato (ad esempio sindaci ed amministratori che non svolgono precipuamente tale attività). Esistono già sistemi di deduzioni forfettarie: per gli artisti che percepiscono i diritti d'autore la deduzione forfettaria delle spese è addirittura del 30 per cento.

In conclusione, l'introduzione della riduzione del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese si rifà alle norme già esistenti per le attività professionali a carattere coordinato e continuativo che non costituiscono professioni specifiche. Pertanto, esistendo questo principio, è giusto concedere anche agli atleti dilettanti la possibilità di dedurre una percentuale delle entrate percepite in occasione delle prestazioni sportive effettuate e che andranno a formare il reddito complessivo.

Detto questo, mi sembra che la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 propostaci dal senatore D'Onofrio risponda meglio agli obiettivi che vogliamo raggiungere e quindi inviterei gli onorevoli colleghi ad approvare tali emendamenti.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, dopo avere letto attentamente gli emendamenti del relatore, sono convinto senza ombra di dubbio che essi innovino completamente quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 597 e 600, in relazione alla legge n. 91, per il trattamento fiscale delle indennità di trasferta.

Mentre il primo comma dell'articolo 1 nel testo pervenuto dalla Camera specifica in modo molto chiaro quali sono le indennità soggette a questo particolare trattamento fiscale, che è uniforme a quello già previsto dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, l'emendamento del relatore parla genericamente di indennità, di compensi e di rimborsi per le prestazioni effettuate. In tal modo si potrebbero ingenerare delle confusioni, secondo me, superiori a quelle già esistenti. Infatti si prevede un trattamento del tutto particolare non solo per l'indennità di trasferta, ma anche per i compensi che le società sportive corrispondono agli atleti, agli allenatori, ai loro collaboratori e che sono al di fuori dell'indennità di trasferta. Vi sarebbe in questo caso una franchigia di 60.000 lire oppure, in alternativa, una detrazione forfettaria del 10 per cento sul totale di quanto corrisposto dalla società sportiva.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Vorrei farle notare, senatore Pollastrelli — e lei lo sa meglio di me —, che nella stragrande maggioranza dei casi il 10 per cento è enormemente al di sotto delle 60.000 lire giornaliere. Qui si parla di decine di migliaia di atleti giovani i quali percepiscono, oltre il rimborso spese in caso di trasferta, 10.000 o 20.000 lire al giorno come compenso.

POLLASTRELLI. Allora, se è così, il problema non si pone perchè, fino alla concorrenza delle 60.000 lire al giorno, con la franchigia delle 60.000 lire si è più che coperti. Perchè introdurre in alternativa o in aggiunta: «ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese»?

Sono convinto che il testo, così come ci è pervenuto dalla Camera, con le modifiche che abbiamo già concordato la volta precedente e che il Presidente ha richiamato specificandole opportunamente, risponde meglio alle esigenze della categoria, non innova la disciplina attualmente vigente della legge n. 91, in relazione anche ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 597 e 600, e non crea ulteriori confusioni sotto il profilo della formulazione tecnica.

Voglio rispondere anche al senatore Finocchiaro. Quando si parla di costo ingente di questa operazione, si dice una cosa non vera perchè già oggi con la normativa vigente si lasciano varchi non indifferenti ai sotterfugi più svariati da parte delle società sportive e dei percettori di queste indennità. C'è un interesse reciproco, infatti, a trovare la strada per poter ovviare a tale imposizione. Oggi l'Erario non incassa, a mio avviso, quasi nulla in base a queste trattenute sulle indennità di trasferta perchè, ripeto, c'è la possibilità di escogitare i marchingegni più svariati per sfuggirvi.

Con la normativa di cui al disegno di legge n. 1482, invece, secondo me si potrebbe avere addirittura un gettito maggiore perchè finalmente la disciplina sarà chiara: quando si superano le 60.000 lire giornaliere si ha la trattenuta secondo quanto è previsto. Sono del parere — e resto fermo in questa convinzione — che dovremmo mantenere il testo pervenutoci dalla Camera, apportandovi le modifiche tecniche che abbiamo già concordato e che il Presidente ha poc'anzi richiamato alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare, anche per ricordarlo ai colleghi, che questo disegno di legge è nato in un certo modo; lo abbiamo detto altre volte, ma visto che oggi sono emersi dei problemi è bene chiarirlo ulteriormente.

Fino a circa un paio di anni fa la questione non esisteva perchè non era stato mosso alcun rilievo e non veniva pagato assolutamente nulla; questa era l'interpretazione corrente. Successivamente è stata data un'interpretazione nuova più restrittiva, applicandosi quella norma dell'abbattimento del 10 per cento. Ciò ha creato dei problemi, non tanto per le grosse società sportive, in cui indubbiamente si paga il 10 per cento, i compensi sono veramente elevati, e quindi le 60.000 lire giornaliere sono largamente superate (sotto questo profilo in effetti il provvedimento non le riguarda), quanto per le miriadi di piccole associazioni sportive che si trovano in difficoltà più che dal punto di vista fiscale dal punto di vista degli adempimenti da assolvere. Ci sono atleti non maggiorenni che devono inserire i loro compensi nella dichiarazione dei redditi del padre nel modello 740, foglio E, perchè rientrano nel lavoro autonomo, e così via. Quindi si sono create delle complicazioni e delle difficoltà che hanno posto all'attenzione il problema. Come sempre accade, può anche darsi che nell'insieme qualche società sportiva più grande possa, non dico guadagnare — perchè prima non pagava nulla —, però quanto meno avere un trattamento migliore.

Ma l'aspetto più grave è che tale situazione ha creato un mare di problemi soprattutto per quanto riguarda i giudici di gara che svolgono altre attività professionali, e quindi, sul modello 740, con l'aliquota marginale, si vedono penalizzati. Si tratta di professionisti affermati, che spesso abbandonano questa attività, mettendo in crisi tutto l'apparato sportivo. Non è che dobbiamo vederlo come un ricatto; effettivamente si tratta di un problema che non si era mai posto, perchè è emerso con la nuova interpretazione sopraggiunta. Una perdita di gettito di 200 milioni l'anno, a mio avviso, è anche una misura soprastimata.

Ricordo che l'esame del provvedimento fu disgiunto, alla Camera, da quello di altri disegni di legge che avevano per oggetto una materia più vasta. Diciamocelo francamente, c'era una certa pressione da parte degli interessati, i quali minacciavano di non dare inizio alle attività sportive del nuovo anno se il problema non fosse stato risolto, per cui nella fretta dell'approvazione probabilmente non si è potuta fare una valutazione precisa in ordine alla riduzione del gettito. Non intendo soffermarmi in proposito; se vogliamo, lasciamo questa formula per maggiore cautela, a garanzia, anche se mi sembra che l'onere effettivo sia un decimo di quello che viene indicato. Comunque, ripeto, se intendiamo rimandare l'esame del provvedimento a domani mattina per valutare meglio le proposte del relatore siamo liberi di farlo.

Quello che però mi preoccupava è l'aspetto generale, cioè sia ben chiaro che non si tratta di un provvedimento con il quale si voglia concedere chissà che a qualcuno. In questi ultimi due mesi ho cercato di approfondire ancora di più la materia con tutta una serie di soggetti interessati e mi pare veramente che il problema stia nei termini da me indicati.

Al di là delle parole, senatore Pollastrelli, che dicono in forma diversa quanto è già affermato nel comma 1, la vera diversità dell'emendamento del senatore D'Onofrio è nel fatto di sottoporre questi soggetti ad un regime, indubbiamente particolare, che prevede una riduzione forfettaria del 10 per cento dell'imponibile, con un minimo comunque di 60.000 lire giornaliere. In precedenza invece vi era l'assimilazione al lavoro dipendente. Questa è l'alternativa tra cui dobbiamo decidere.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi due aspetti che destano in me una certa preoccupazione. Si tratta di questioni di princìpio, anche perchè si fa riferimento al trattamento CEE.

In primo luogo, mi pare poco chiara la serie di esenzioni previste dal comma 2 dell'articolo 1. Al senatore Pollastrelli, che è esperto di questi problemi, esse sembrano lucide; io, che esperto non sono, ritengo che possano dare adito ad una serie di *escamotages* perchè questo provvedimento diventi una trappola e anzichè sanare una situazione incongrua finisca per agevolare situazioni che sono tutt'altro che incongrue.

In secondo luogo, non c'è una distinzione tra società che hanno scopo di lucro e società che non lo hanno. Esiste un unico tipo di società. Per cui le società atletiche che sono finanziate per esempio dalla FIAT, le società come la «Canottieri Roma», società miliardarie, vengono livellate a quelle che, come il Presidente ha rilevato, meriterebbero la nostra attenzione, le società dilettantistiche con atleti ragazzi, eccetera. Intendiamoci, faccio delle precisazioni ma sono d'accordo sul princìpio.

La legge 23 marzo 1981, n. 91, citata dal senatore Pollastrelli non è riportata nel disegno di legge e neanche nel fascicolo di documentazione predisposto dalla segreteria della nostra Commissione. Ora, se l'emendamento del senatore D'Onofrio innova ipotesi fiscali previste da altre leggi possiamo riconsiderare il problema, ma che all'interno del testo approvato dalla Camera siano presenti gravi forme di ambiguità è fuori discussione. Innanzitutto, ripeto, non esiste una distinzione fra società ma vi è una semplificazione indicativa notevole.

In secondo luogo non credo affatto (ecco perchè sono interessato a conoscere quello che ci dirà domani il rappresentante del Governo) che si tratti solo di 200 milioni. In sede di discussione alla Camera il Governo ha dichiarato di non poter quantificare tale somma. Si è sostenuto che il mancato gettito fiscale sarebbe stato di un miliardo, poi forfettariamente si è indicata una cifra di 2 miliardi, che però potrebbero essere anche di 5 o di 10.

Il problema è quello di essere coerenti rispetto alla linea politica che dichiariamo di voler seguire. Se intendiamo attuare una politica di rigore, di recuperi fiscali, di antievasione, dobbiamo lottare verso quella direzione, ma certamente non lo facciamo con questo tipo di provvedimento.

Se, come afferma il senatore Pollastrelli, le ipotesi previste sono già disciplinate da altre leggi, rinviando a domani possiamo esaminare meglio il problema ed intervenire con maggiore consapevolezza, ma soprattutto il Governo ci può dire se siamo nell'ordine dei 200 milioni o se l'onere scavalca i 2 miliardi.

Ripeto, ci vuole un minimo di coerenza. Non mi trovo dissenziente sul princìpio, anzi, se fossi convinto che il provvedimento ha i limiti indicati dal Presidente lo voterei. Ma se così non è, mi pare che esso sia contraddittorio con quello che andiamo sostenendo continuamente. Facciamo atti di contrizione periodica sulla finanza dissestata del Paese (dieci minuti fa il Governo ha lamentato il fatto che il Ministero delle finanze non ha neanche una biblioteca) e poi qui consentiamo 2 miliardi di esenzione.

Riflettiamo su queste cose, non lasciamoci prendere la mano. Non dobbiamo farci condizionare dalle pressioni che ci vengono dall'esterno, ma dobbiamo innanzitutto interrogarci sul significato proprio del disegno di legge al nostro esame.

PINTUS. Vorrei replicare brevemente al senatore Lai facendo riferimento al fatto che la legge fiscale prevede sì delle detrazioni forfettarie, ma non nel caso delle indennità di trasferta. Mi consta — ma su questo potrà essere più preciso il Governo — che il servizio centrale degli ispettori tributari ha effettuato uno studio sulle società sportive, pervenendo a certe conclusioni per quello che riguarda le modalità di evasione dell'imposta da parte di queste ultime. A quello che posso ricordare io, le problematiche che sono sottese a questo disegno di legge lì sono esaminate partitamente, pertanto, se il Governo volesse tirar fuori dal cassetto la relazione finale elaborata dal servizio centrale degli ispettori tributari, che è stata — ricordo — approvata all'unanimità dal comitato di coordinamento di cui fanno parte i diret-

tori generali delle imposte dirette e indirette, questa potrebbe rivelarsi un'utile lettura per tutti i membri della Commissione prima di esprimere il voto sia sugli emendamenti che sul disegno di legge nel suo complesso.

ORCIARI. Pur nel rispetto di quanto dichiarato dal collega Finocchiaro, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo pervenuto dalla Camera in quanto si tratta di un provvedimento che ci sta molto a cuore e che vorremmo andasse in porto quanto prima, anche perchè va a favore di un settore che indubbiamente attende con una certa urgenza la soluzione di un problema che rischia di provocare comportamenti alquanto negativi nei confronti dello sport. Pertanto, se decidessimo di votarlo stamattina, noi saremmo favorevoli al testo approvato dalla Camera con le modifiche a suo tempo concordate in Commissione. Qualora, peraltro, l'esame del provvedimento venisse rinviato a domani, il nostro Gruppo si riserva di esaminare più approfonditamente gli emendamenti proposti dal relatore, fermo restando il fatto che sul provvedimento nel suo complesso, o con gli emendamenti del senatore D'Onofrio o nel testo originario approvato dalla Camera, noi siamo favorevoli.

NEPI. Vorrei riprendere l'accenno fatto dal senatore Lai per dire che nessuno qui intende drammatizzare il problema rispetto agli emendamenti presentati dal relatore, anche perchè non è stato fino a questo momento contestato il fatto — a parte la richiesta del senatore Pintus di acquisire documenti già elaborati dall'Amministrazione rispetto alle società sportive — che nella sostanza l'emendamento relativo al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge tende a chiarire, anche in maniera abbastanza sostanziale, ciò che non è così intellegibile e trasparente nel testo approvato dalla Camera. Di fatto, pertanto, non viene variato nulla, anche laddove — e mi riferisco alla preoccupazione espressa dal senatore Pollastrelli — si aggiungono alle indennità i compensi e i rimborsi.

A tale proposito, vorrei ricordare che qui si sta parlando di dilettantismo e non di professionismo, di finanziamenti — di piccolissima entità — che vengono concessi per incoraggiare coloro che dedicano magari una giornata intera per espletare alcune attività sportive volontariamente e non certo per scopi di lucro. Un giovane che si muove per andare a giocare o ad arbitrare una partita e che riceve un compenso di 50.000 lire al netto delle spese vive, non si può dire che sia passato dal dilettantismo al professionismo, ma semplicemente che riceve una piccola somma, il che peraltro mi sembra anche giusto come mezzo di incoraggiamento per l'attività dilettantistica.

Personalmente, quindi, ritengo che l'emendamento del relatore non comporti una sostanziale modifica al testo approvato dalla Camera; se però esso deve costituire una ragione per suscitare contrasti ed obiezioni, allora si può accantonarlo, ma sia chiaro che tale modifica mira solo a dare chiarimento al disegno di legge, al fine di evitare possibili confusioni e malintesi tra il fisco e i contribuenti, considerato anche che non è la prima volta che ciò avviene, soprattutto nel settore tributario, e credo che di ciò dovremo tener conto. Probabilmente, appena entrerà in vigore questa legge verranno emesse una serie di circolari e di comunicazioni ministeriali per chiarire ulteriormente quello che noi cerchiamo di dire con il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, ma ciò non vuol dire che qualcuno qui vuole drammatizzare.

Mi sorprende, inoltre, per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, aver sentito il senatore Finocchiaro fare tutta una serie di riferimenti a società quali quelle facenti capo alla FIAT o al Banco di Roma, ma quante ve ne sono di queste nel nostro Paese? Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, si tratta di società sportive che nascono soltanto dall'amore per lo sport di giovani che si organizzano con poche risorse per mettere in piedi attività inerenti a varie discipline sportive.

Ora è chiaro che, se non entriamo nel merito di questa scelta, di volontariato, di passione che mobilita centinaia di migliaia di giovani, molti dei quali sono anche disoccupati e magari fanno affidamento a fine settimana sulla partecipazione ad una gara

per incassare 40.000 o 50.000 lire, ci poniamo su un piano che è rigidamente fiscale, ma che non tiene nessun conto della sostanza e della finalità di questo provvedimento. Ed allora io che difendo con convinzione queste attività dilettantistiche, sarei il primo a dire che si deve cancellare tutto, lasciando che pure le poche migliaia di lire percepite in un giorno di trasferta vengano tassate. Non illudiamoci però di valorizzare e di rispettare le libere scelte soprattutto dei giovani dilettanti e degli stessi promotori. Si parla di società come quella della FIAT; ma quante ce ne sono? Chi fa queste obiezioni conosce la ramificazione delle attività dilettantistiche in Italia dai piccoli paesi alle città? Dubito che le conosca perchè altrimenti non farebbe simili riferimenti quando propone, per esempio, di sottoporre ad un rapporto tributario diverso anche le società promotrici di queste attività, sia pure in ambiti abbastanza limitati, tali da incidere — almeno a mio avviso e come è stato affermato dal collega Pollastrelli — scarsamente sulle entrate tributarie.

A me interessano i dati che richiede il senatore Pintus, ma interessano anche gli altri dati, le previsioni delle maggiori entrate tributarie in base a questo provvedimento e le entrate che invece registriamo oggi sempre nello stesso settore. In tal modo potremmo avere una base comparativa che ci consentirebbe di fornire delle risposte rigorose dal punto di vista tributario.

Detto questo, naturalmente condivido per intero gli emendamenti che sono stati presentati dal relatore ai commi 1 e 2 dell'articolo 1. Qualora tali proposte di modifica dovessero suscitare reazioni e valutazioni a mio avviso sbagliate o esagerate, mi rimetterei al relatore pur sottolineando che il testo così come formulato dalla Camera dei deputati potrebbe dar luogo a una serie di contestazioni che probabilmente lo faranno tornare al nostro esame.

PRESIDENTE. Scusate se nell'esame di questo disegno di legge sono stato un po' parte attiva, e non per rappresentare il mio Gruppo. Si tratta di un problema che ho sentito personalmente e che ho avuto modo di approfondire.

Siccome mi sembra che nell'insieme ci sia un'unità di intenti da parte di tutti i Gruppi, non vorrei che la divisione che si è ora verificata passasse come una contrapposizione tra un tipo e l'altro di formulazione del testo dell'articolo 1 quasi che si trattasse, senatore D'Onofrio, di due visioni diverse. Si tratta invece di un tentativo di razionalizzare il problema, ma non vorrei che per troppo perfezionismo si rischiasse di vanificare l'obiettivo comune.

Al senatore Pintus vorrei solo dire che, per quanto riguarda il Secit (Servizio centrale degli ispettori tributari), esso è un organo dell'Amministrazione come tutti gli altri. Non facciamo mai riferimento alla direzione generale delle imposte dirette o al suo direttore generale: è l'Amministrazione nel suo insieme che ci interessa.

Il problema prima non esisteva, ma c'è stato un rilievo — che credo giusto — affinchè la questione fosse chiarita. Non c'erano responsabilità di nessuno; si trattava di una interpretazione chiara e pacifica. A seguito di ciò è nata l'iniziativa parlamentare. Lei ha ragione a sollevare la questione del Secit in quanto, come legislatori, occorre che teniamo conto di un insieme di situazioni, compresa l'indagine svolta dal servizio centrale degli ispettori tributari relativa all'aspetto fiscale dell'intero settore sportivo.

Vorrei sdrammatizzare tutte le questioni qui sollevate e il modo in cui sono nate perchè tutto è, in fondo, molto chiaro. L'unico problema che rimane è quello attinente alla copertura e alla portata finanziaria del provvedimento, su cui il Governo dovrà esprimere una posizione conclusiva.

PINTUS. Scusi, signor Presidente, se ho ben capito, lei è favorevole all'acquisizione dell'indagine compiuta dal Secit.

PRESIDENTE. Non lo sono, perchè allargheremmo troppo il campo della discussione. Probabilmente riesamineremo tale questione in sede di esame dei disegni di legge che riguardano le società sportive, ossia quelli

che hanno come primi firmatari rispettivamente il senatore Viola e il senatore Canetti. Infatti l'indagine compiuta dal Secit riguardava tutto il settore delle società sportive e non solo l'aspetto delle detrazioni fiscali.

PINTUS. Però vorrei che ci si occupasse anche di questo. Potremmo esaminare la situazione precedente per meglio valutare i problemi attuali.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che l'indagine del Secit era nata per esaminare l'attività delle società sportive.

Mi creda, rispetto all'urgenza del provvedimento al nostro esame, possiamo tralasciare per il momento tali ulteriori aspetti. Non accetto mai in linea di principio pressioni esercitate dall'esterno sulla Commissione ma ho il dovere, come Presidente, di rispondere alle aspettative delle categorie interessate. Qualora si dovesse bloccare per una o due domeniche l'attività sportiva dilettantistica, lo Stato ne dovrebbe subire gli effetti che non sono certo di poco conto. Pertanto ritengo necessario trascurare ogni altro aspetto che non sia indispensabile, in modo da rimandare alla Camera il disegno di legge nel più breve tempo possibile.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, nel fare un intervento riassuntivo e conclusivo, almeno allo stato attuale dei nostri lavori, vorrei nuovamente puntualizzare alcuni aspetti che anche stamattina sono stati enunciati in termini che non mi sembra di poter condividere.

Non stiamo discutendo un provvedimento di agevolazioni tributarie per nessuno: ci terrei a sottolinearlo anche in relazione ad alcune obiezioni del collega Finocchiaro che contrapponeva questo disegno di legge a una linea di politica fiscale che chiede sacrifici e impone obblighi. Questo è un punto fondamentale su cui la mancanza di chiarezza potrebbe portare a divisioni su questioni che non sono al nostro esame.

Come legislatori dobbiamo intervenire in un settore a cui per molti anni non è stata applicata la normativa tributaria, data la natura dei rimborsi che erano considerati, da una parte, rimborsi delle spese che possiamo definire «vive» (il ristorante, l'albergo, la trasferta) e, dall'altra, rimborsi delle spese, in minima misura forfettizzate, cui vanno incontro le centinaia di migliaia di partecipanti a queste gare (ad esempio per le attrezzature sportive o per la lavanderia) e che sono oggettivamente spese dovute ad un'attività priva dello scopo di lucro. Nell'incertezza delle disposizioni legislative, da due o tre anni a questa parte l'Amministrazione si è orientata ad assimilare i compensi ottenuti per queste attività — e da parte degli atleti e da parte dei giudici di gara — a quelli del lavoro autonomo coordinato e continuato. A tali compensi ha applicato, sta applicando o intende applicare una normativa in virtù della quale la deduzione è forfettizzata nel 10 per cento del compenso (comprensivo delle spese di trasporto, di viaggio e di alloggio), con oneri contabili per gli erogatori che sono quelli tipici delle società per azioni o in genere delle grandi amministrazioni. È di fronte a questo tipo di interpretazione dell'Amministrazione che è sorta la necessità di un intervento legislativo il quale, anzichè proseguire lungo la strada della definizione di queste attività come lavoro autonomo collaborativo e continuativo, che oggettivamente non è, considerasse invece le indennità di trasferta simili a reddito da lavoro dipendente, pur non essendo neanche tali in senso stretto. Un ciclista che partecipa ad una gara, infatti, propriamente non dipende da nessuno, un ragazzo di 15 anni che fa una partita con la «Polisportiva del Tritone» non è lavoratore dipendente di nessuno.

Quindi innanzitutto è a questi milioni di giovani che svolgono tale attività che intendiamo rivolgerci; residualmente, ma significativamente, a quelle decine di migliaia di operatori sportivi, anch'essi dilettanti, che nelle gare svolte sotto l'egida del CONI o delle Federazioni sportive nazionali ne assicurano la regolarità, come i cronometristi di gara, gli arbitri e i guardalinee.

Il nostro intervento legislativo — di qui anche il discorso della copertura — rappresenta nella sostanza, anche se forse siamo un po' riluttanti a riconoscerlo, una interpretazione autentica della normativa del 1974,

una disciplina legislativa che di fatto per la prima volta in dieci anni stabilisca che razza di natura ha questa attività. Se volessimo essere rigorosi fino in fondo, senatore Pintus, se fossimo convinti che in effetti si tratta di un'interpretazione autentica di una disciplina normativa che per sette-otto anni è stata interpretata nel senso della non sottoposizione ad alcuna imposizione fiscale data la natura preminente di rimborso spese, dovremmo giungere alla conseguenza, dopo dieci anni, di aprire una partita di dare e di avere tra l'Amministrazione e queste migliaia di persone, al termine della quale l'Amministrazione stessa probabilmente avrebbe da rimetterci e non da guadagnare rispetto all'orientamento assunto negli ultimi due-tre anni, che ha attivato un meccanismo di contribuzione tributaria legata alla natura di questa attività che oggettivamente non riteniamo debba essere considerata in quel modo.

Questo, senatore Pollastrelli, era il senso della salvezza del pregresso, per l'Amministrazione, attraverso un emendamento che, affermando la natura mista di questa attività ed un regime tributario composito, metteva la materia per così dire a metà strada tra l'interpretazione che l'Amministrazione ha dato negli ultimi due-tre anni e quella che noi vorremmo dare sulla base del testo pervenutoci dalla Camera con alcune correzioni tecniche.

Ho detto questo per chiarire che non contravveniamo a nessuna politica di rigore, che non stiamo facendo una legislazione di favore per nessuno, ma che abbiamo il dovere di intervenire, in seguito alle incertezze applicative della normativa tributaria, cercando di dare per la prima volta una disciplina legislativa che si riferisca con certezza a questi operatori.

Ciò premesso, non ho alcuna difficoltà a far cadere gli emendamenti da me presentati ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che avevano questa finalità. Infatti, se essi suscitano incertezze, ambiguità o difficoltà di interpretazione non ho alcuna ragione di insistervi perchè l'obiettivo che con essi si perseguiva può essere soddisfatto anche indirettamente attraverso il testo pervenutoci dalla Camera con le correzioni che abbiamo concordato, fermo restando che una volta che interveniamo in questo modo dobbiamo farci carico di un ulteriore elemento puramente pratico.

Nel caso che la Commissione si orienti appunto a non recepire i suggerimenti contenuti negli emendamenti presentati stamattina, dovremmo comunque precisare, all'inizio dell'articolo 1 oppure da qualche altra parte, che queste disposizioni valgono a partire dal 1° gennaio 1986. Ciò è importante perchè se non ci riferiamo al nuovo periodo di imposta andiamo ad una situazione tra il 1985 e il 1986 che oggettivamente lascerebbe incerto il passato. Proprio perchè innoviamo — almeno dal punto di vista dell'interpretazione che a me sembra autentica — l'attuale disciplina legislativa, vorrei che rispetto al passato valesse il comma 5 dell'articolo 1. In questa partita il dare e l'avere si chiudono perchè dal 1° gennaio 1986 scatta una nuova normativa che dà tranquillità a quei milioni di ragazzi, i quali altrimenti si troverebbero, nei confronti delle rispettive famiglie, a non sapere più dove inserire nella dichiarazione dei redditi le 20.000-30.000 lire al giorno che guadagnano quando vanno a fare le gare.

In sostanza, se il consenso c'è, proporrei di concludere i nostri lavori stamattina lasciando cadere i primi due emendamenti, dopo averne chiarito il significato di tentativo di salvataggio rispetto ad un certo modo di interpretare la legge che l'Amministrazione ha seguito negli ultimi anni e quindi leggittimando tale interpretazione per la natura di questa attività, stabilendo però che dal 1° gennaio 1986 entrerà in vigore la nuova normativa. In caso contrario, lasceremmo un contenzioso di dare e di avere enorme, al termine del quale non solo l'Amministrazione sarebbe soccombente in termini organizzativi, eccetera, ma non guadagnerebbe una lira in più.

Quindi lascerei cadere i primi due emendamenti, proponendo che si premettano al comma 1 le parole: «A far tempo dal 1° gennaio 1986», cioè dal nuovo periodo di imposta, mentre manterrei le proposte di modifica avanzate nella riunione del 25 settembre, in modo che sia chiaro che la sostanza del nostro volere è che, al netto delle

spese di viaggio, di trasporto, di vitto e di alloggio documentate, non più di 60.000 lire gionaliere siano considerate esenti da imposte.

Sul versante della documentazione cui sono tenuti gli erogatori di queste cifre, mi sembrerebbe sufficiente l'ultimo periodo del comma 2, che sancisce l'obbligo a carico delle società sportive di indicare in un registro le somme sborsate. Se si tratta di meno di 60.000 lire giornaliere, ripeto, non si ha alcuna ritenuta, perchè si rientra nell'ambito dei limiti esenti, ma deve risultare. Introduciamo così un onere di scritturazione semplice — non sempre semplice per le piccole società — che viene incontro all'esigenza dell'Amministrazione di non essere costretta ad inseguire documentazioni altrimenti non comprovabili. Attraverso questo obbligo si opera un bilanciamento dei due interessi: quello della certezza delle erogazioni effettuate e quello della esenzione dei compensi o delle indennità percepite. Se questo era l'intendimento della Camera, al quale aderiamo con alcune osservazioni, potremmo concludere oggi il nostro esame.

La mia personale convinzione è che con questo intervento non si fa luogo ad alcuna necessità di copertura, perchè se stabiliamo che le norme valgono dal 1° gennaio 1986 e sostanzialmente tramite il quinto comma chiudiamo con il passato, rispetto al futuro non vi è alcuna perdita di gettito, perchè interveniamo con una interpretazione autentica della legge rispetto alla quale l'altra interpretazione data dall'Amministrazione è oggettivamente insostenibile. Quindi non c'è una riduzione di entrate rispetto alla legge vigente, ma solo rispetto ad una interpretazione che l'Amministrazione ne ha dato e che noi con questo provvedimento riteniamo di disattendere, fermo restando che l'Amministrazione, nel dubbio, ha fatto il suo dovere fino in fondo. Ecco il significato del comma 5 ed ecco la mia convinzione, come relatore, che problemi di copertura non se ne pongano. Non stiamo varando un provvedimento di agevolazione fiscale rispetto a vigenti oneri e obblighi, ma stiamo intervenendo per la prima volta.

Ciò vale a maggior ragione se togliamo il comma 4, cioè la parte relativa ai premi ai quali gli atleti concorrono con i propri contributi. Questo, sì, comporterebbe una perdita di gettito, perchè sarebbe completamente esonerato dalle tasse il premio, vinto in una gara, al cui ammontare hanno parteciparto tutti i concorrenti. Non capisco per quale ragione un premio ad esempio di tre milioni per il quale trenta persone abbiano contribuito con 100.000 lire a testa dovrebbe essere esentasse. Andrà nel regime dei premi, delle vincite, ma non possiamo esonerarlo globalmente dalla contribuzione fiscale, per cui sono dell'opinione di eliminare questo comma, che comporta diminuzione di entrate.

PRESIDENTE. Aderisco completamente alle considerazioni svolte dal relatore, in particolare rispetto alla portata finanziaria del provvedimento — su cui il Governo dovrà esprimere una posizione conclusiva — e in merito all'urgenza del problema, che ci deve indurre ad approvare il disegno di legge in titolo con la maggiore tempestività possibile.

In attesa che ci pervenga il prescritto parere da parte della Commissione affari costituzionali, la discussione dei provvedimenti è rinviata alla seduta di domani mattina, nel corso della quale il Governo ci fornirà le precisazioni richieste.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO